

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3418 del 20/09/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale AM CONSULENZA IMPRESA DI MONTANARI ANDREA con sede legale in Comune di Cesena, Via Matalardo n. 2681. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavanderia self service sito in Comune di Cesena, Via Savio n. 592
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3520 del 20/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno venti SETTEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale AM CONSULENZA IMPRESA DI MONTANARI ANDREA con sede legale in Comune di Cesena, Via Matalardo n. 2681. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavanderia self service sito in Comune di Cesena, Via Savio n. 592.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 15/06/2016 acquisita al Prot. Unione 24852 e da Arpae al PGFC/2016/9070 del 20/06/2016, dall'Impresa Individuale AM CONSULENZA IMPRESA DI MONTANARI ANDREA nella persona di Lorenzo La Porta, in qualità di delegato dal Titolare tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Cesena, Via Matalardo n. 2681, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento adibito a lavanderia self service, sito in Cesena, Via Savio n. 592, comprensiva di:

1. autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
2. valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 20/07/2016 Prot. Unione 29489, acquisita al PGFC/2016/10934 del 21/07/2016, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Considerato che in data 29/07/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Unione 30552 e da Arpae al PGFC/2016/11527 del 02/08/2016;

Atteso che, in merito alla documentazione presentata relativamente all'impatto acustico, in data 15/09/2016 con Nota Prot. Com.le 92356/338, acquisita al PGFC/2016/13678 del 16/09/2016, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: *“vista l'allegata Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà datata 7 giugno 2016, ove si dichiara il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, visto che la suddetta Dichiarazione afferma che l'attività è a bassa rumorosità, rientra nell'allegato B (attività n. 31) del D.P.R. n. 227/2011 e pertanto non è soggetta alla presentazione di Documentazione di Impatto Acustico, si prende atto di tale dichiarazione di conformità. Visti:(...) -il DPCM 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”; (...) PRENDE ATTO di quanto dichiarato in merito all'impatto acustico in quanto compatibile con i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997.”;*

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 92356/338 del 15/09/2016 corredato di apposita planimetria di riferimento, a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena, acquisito da Arpae al PGFC/2016/13678 del 16/09/2016;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nell'Atto comunale sopraccitato, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore dell'Impresa Individuale **AM CONSULENZA IMPRESA DI MONTANARI ANDREA**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa da Cristina Baldelli ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore dell'Impresa Individuale **AM CONSULENZA IMPRESA DI MONTANARI ANDREA** (P.IVA 03833190402), con sede legale in Comune di Cesena, Via Matalardo n. 2681, **per l'insediamento adibito a lavanderia self service sito in Comune di Cesena, Via Savio n. 592.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaè è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpaè, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

ALLEGATO A
e relativa Planimetria

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA

PREMESSA

Esaminata la domanda pervenuta il 15/06/2016 (PG N. 65369 del 20/06/2016) intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue industriali in fognatura nera provenienti dall'insediamento ubicato nel Comune di Cesena in via SAVIO n. 592;

visti:

-il vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" dell'Ambito Territoriale Ottimale di Forlì- Cesena;

-il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006;

-la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;

-il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

visto inoltre:

-il parere Hera protocollo n. 96218 del 26/08/2016 acquisito dal Comune di Cesena al PG N 86927 del 30/08/2016;

CARATTERISTICHE

TITOLARE DELLO SCARICO:	AM CONSULENZA IMPRESA DI MONTANARI ANDREA
Ubicazione insediamento	VIA SAVIO n. 592
Destinazione d'uso insediamento	LAVANDERIA SELF SERVICE
Potenzialità insediamento	1.000 mc/anno
Tipologia di scarico:	Acque reflue industriali
Sistemi di trattamento prima dello scarico:	DEGRASSATORE STATICO
Ricettore dello scarico	Fognatura nera "tipo A"
Impianto finale di trattamento:	Impianto dep. Cesena, via Calcinaro

PRESCRIZIONI PER ALLACCIAMENTO in pubblica fognatura di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento indicato in premessa.

L'immissione avviene nella Fognatura nera "tipo A", di via SAVIO con le seguenti prescrizioni:

1. la realizzazione delle opere interne dovrà avvenire in esecuzione del progetto allegato alla domanda prodotta in data 15/06/2016 e comunque nel rispetto delle prescrizioni Hera prot. 96218 del 26/08/2016 sottoriportate;

2. le date di inizio e fine lavori riguardanti la realizzazione della rete fognaria ricadente in area privata, dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune di Cesena – Settore Tutela Ambiente e Territorio al fine di permettere, in qualsiasi momento, il sopralluogo di verifica ed accertamento;

3. i lavori dovranno essere terminati entro i tempi riportati all'Art. 9 del "Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" del Comune di Cesena. Ad avvenuta ultimazione dei lavori il Titolare dello scarico consegna al Comune di Cesena la dichiarazione di conformità delle opere eseguite e redatta dal tecnico incaricato, allegando il relativo disegno dello stato di fatto delle reti fognarie interne, dell'allacciamento eseguito e delle schede tecniche qualora modificate rispetto a quelle presentate in fase di progetto;

PRESCRIZIONI PER ATTIVAZIONE E GESTIONE DELLO SCARICO:

1. entro 30 giorni dalla presentazione della conformità, il presente provvedimento si considera tacitamente confermato se non si rilevano difformità evidenziate da accertamenti svolti a campione e comunicate al Titolare dello scarico unitamente alle prescrizioni e alla tempistica per l'adeguamento, pena la decadenza del presente atto;
2. rispetto delle prescrizioni gestionali previste nel parere Hera prot. 96218 del 26/08/2016.

PRESCRIZIONI PARERE HERA S.P.A. Prot. 96218 del 26/08/2016:

- 1) Sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da: **lavaggio biancheria (n. 2 lavatrici capacità di carico 8 Kg e n. 2 lavatrici capacità di carico 14 Kg).**
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i limiti di seguito riportati:

Tensioattivi totali ≤ 25 mg/l .

- 3) Entro **tre mesi** dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. Qualora l'esito di tali analisi dovesse evidenziare il superamento dei limiti ammessi, la ditta dovrà provvedere ad un idoneo potenziamento del sistema di pretrattamento.
- 4) La deroga di cui al punto 2) è concessa sulla base di un volume di scarico non superiore a: 1000 mc/anno. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, la deroga concessa.
- 5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - degrassatore volume utile 900 lt** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
 - pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
- 6) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 7) Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.
- 8) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

9) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

10) A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico.

11) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

12) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

13) La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentante della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.

14) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

15) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.**

16) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, soprariportate, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;

b) la revoca del presente provvedimento per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.